



SENTENZA N. 481/2024

REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA

In composizione monocratica nella persona del Consigliere Rossella Cassaneti in funzione di Giudice unico delle pensioni ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. **68427/PC** del registro di Segreteria, presentato in data 21/9/2016 dal signor **(omissis)**, rappresentato e difeso dall'avv. Antonietta Ventrone (p.e.c.: antonietta.ventrone@avvocatismcv.it) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Curti (CE) alla via Biagio Rosato n. 87, contro l'INPS per l'applicazione dei benefici di cui all'art. 13, comma 8, legge 257/1992, nonché dei benefici contributivi di cui all'art. 3, comma 132, legge 350/2003, in relazione all'esposizione ad amianto per tutto il periodo in cui ha prestato servizio presso l'Arsenale dell'Esercito Napoli (dal 26/1/1981 al 31/12/1999);

Esaminati i documenti e gli atti tutti della causa;

Uditi alla pubblica udienza del 24 settembre 2024 l'Avv. Elvira Covelli per delega orale dell'avvocato costituito per il ricorrente, che ha chiesto la concessione di termine per depositare note a difesa (peraltro pervenute il 23/9/2024) nonché l'ammissione dei mezzi istruttori indicati in ricorso e comunque l'accoglimento dello stesso, e l'Avv. Nicola Di Ronza in difesa dell'INPS, che ha impugnato le note a difesa depositate tardivamente e le richieste istruttorie di cui al ricorso concludendo, in adesione al parere UML in atti, per la reiezione del gravame;

RITENUTO IN FATTO

Con il ricorso (OMISSIS) dipendente di Trenitalia S.p.a. a decorrere dal 1/12/1980 quale macchinista e, al momento della presentazione del ricorso, in servizio presso l'impianto di Napoli Centrale, affermava di aver subito un'esposizione ultradecennale all'amianto e descriveva le mansioni e le modalità di svolgimento delle stesse, rilevando altresì che egli, attivatosi per ottenere i benefici previdenziali previsti dall'art. 13, comma 8, l. 257/1992 dopo l'entrata in vigore delle modifiche di cui al d.l. 269/2003, avrebbe diritto all'applicazione del coefficiente rivalutativo dell'1,25%. In ordine all'interesse ad agire, in carenza della possibilità di anticipare il trattamento pensionistico, ne rappresentava la sussistenza in ragione della evenienza che una domanda ritardata al momento della collocazione in quiescenza potrebbe incontrare difficoltà nella prova dell'esposizione. Inoltre, il riconoscimento dell'esposizione ultradecennale potrebbe condurre ad una maggiorazione contributiva all'interno del sistema retributivo, fino al 31/12/1995, per cui calcolando un'anzianità contributiva di almeno diciotto anni a quella data, il lavoratore avrebbe diritto al calcolo della pensione con il sistema retributivo fino al 2012. Il (OMISSIS) precisava di aver presentato istanza di riconoscimento in via amministrativa all'INAIL, ricevendo riscontro negativo, per cui nel 2014 aveva il Tribunale di Napoli, al cui giudizio rinunciava stante il difetto di giurisdizione. A ciò seguiva l'instaurazione del presente giudizio, con la domanda di: *«1) accertarsi e dichiararsi che il sig. (omissis) ha subito, in dipendenza del rapporto lavorativo con le Ferrovie dello Stato, esposizione ultradecennale all'amianto, quantomeno dall'entrata in servizio e fino al 31/12/95 o quella diversa data che dovesse risultare in corso di causa; 2) dichiararsi per l'effetto, il diritto del ricorrente a fruire dei benefici*

previdenziali rivalutativi previsti dall'art. 13 ottavo comma L. 257/1992, nel testo anteriore alla novella; 3) condannarsi l'INPS alle spese di lite».

Nel ricorso si formulava anche la richiesta di disporre prova testimoniale, articolando i capitoli di prova e indicando i nominativi dei testi, e di ammettere c.t.u. per accertare l'entità della concentrazione delle polveri di amianto ed il conseguente rischio di inalazione a cui sarebbe stato esposto l'istante.

In data 11/4/2018 parte ricorrente depositava memoria, in cui rappresentava l'inutilità della richiesta all'INPS di produrre documentazione inerente la vicenda oggetto di causa, in quanto l'Istituto previdenziale non avrebbe mai adottato un provvedimento in proposito ed allo stesso modo mancherebbero referti, visite mediche e altra documentazione riconducibile al ricorrente.

L'INPS si costituiva in giudizio con memoria trasmessa in data 25/5/2021, in cui sollevava preliminare eccezione di prescrizione decennale, motivata dalla circostanza che già negli anni '80 vi era consapevolezza del rischio amianto visto che nel 1983 era avviato il Piano nazionale per la bonifica dei rotabili. Inoltre dalle CTU depositate con la memoria si evincerebbe che vi erano circolari di FS del 1983 e 1988 in ordine al contenimento del rischio amianto. Al riguardo, seppure è vero che, secondo la giurisprudenza, la oggettiva consapevolezza dell'esposizione all'amianto si avrebbe con la domanda presentata ad INAIL entro il 15/6/2005, nel caso di specie vi sarebbero diversi elementi che darebbero contezza della consapevolezza già in data precedente. Pertanto, il decorso della prescrizione non potrebbe iniziare dalla data della domanda presentata ad INAIL. In ogni caso -secondo l'assunto difensivo- sarebbe inapplicabile alla fattispecie la l. 257/1992 per mancanza di copertura assicurativa INAIL. Per la diversa applicazione dell'art. 47 d.l. 269/2003 però non sarebbe stata fornita la prova

delle lavorazioni svolte né del contatto con polveri di amianto e, in ogni caso, detta norma richiederebbe comunque l'esposizione rispetto a determinati valori soglia. Sulla base delle CTU depositate, relative a dipendenti aventi le stesse mansioni nello stesso arco temporale, si evincerebbe che l'esposizione all'amianto non avrebbe mai superato i valori soglia.

Infine, sulle richieste istruttorie si affermava l'inammissibilità ed inutilità della prova testimoniale e, in via subordinata, si chiedeva di essere ammessi alla prova contraria con gli stessi testi e sui medesimi capitoli.

Con sentenza non definitiva ordinanza n. 717/2021 emessa all'esito dell'udienza del 15/6/2021, si respingeva l'eccezione di prescrizione decennale del diritto alla rivalutazione contributiva, si statuiva sull'applicabilità alla fattispecie dell'art. 47 d.l. 269/2003 e si ordinava all'Ufficio Medico Legale istituito presso il Ministero della Salute di rendere motivato parere sul seguente quesito: *“se il sig. (omissis) abbia svolto attività lavorativa comportante esposizione ad una concentrazione di polveri d'amianto di cui individuare il valore soglia, come valore medio su 8 ore al giorno, e comunque sulla durata oraria giornaliera prevista dai contratti collettivi, per i periodi di servizio presso i depositi locomotive di Milano e di Napoli (indicati nel curriculum lavorativo), indicando in caso positivo per quanti anni”*. Pervenuta in data 8/9/2022 comunicazione dell'UML di non poter dare inizio alle operazioni rivolte all'elaborazione della richiesta consulenza tecnica prima del periodo marzo/giugno 2023, con ordinanza n. 247/2022 si ordinava al c.t.u. già incaricato di trasmettere la propria relazione tecnica alle parti costituite entro il 15/6/2023. Con pec del 3/7/2023 l'UML inviava, tuttavia, nota nella quale rappresentava di non poter soddisfare nei termini quanto richiesto a causa dell'emergenza covid e della graduale ripresa delle attività,

nonché della contemporanea quiescenza/distacco di parte del personale, comunicando altresì di poter predisporre il parere entro il primo trimestre del 2024.

Con ordinanza n. 187/2023, si revocava l'incarico all'UML di cui alle precedenti ordinanze e si chiedeva al CML presso il Ministero della Difesa di esprimere il proprio motivato parere sul medesimo quesito già proposto all'UML. Con pec del 20/10/2023 il CML comunicava di non poter rendere lo stesso per assenza di professionisti esperti, chiedendo di revocare l'incarico; quindi, con ordinanza n. 213/2023 si provvedeva a conferire nuovamente l'incarico consulenziale all'UML, stabilendo la data del 15/5/2024 per la trasmissione del parere definitivo alla Sezione.

All'udienza del 3/7/2024 si disponeva rinvio della trattazione della causa all'odierna udienza, essendo nelle more pervenuta soltanto la bozza di parere dell'UML. Il definitivo elaborato consulenziale è poi pervenuto alla Sezione il 24/7/2024; in esso si conclude negativamente riguardo il quesito posto con predetti provvedimenti istruttori.

In data 23/9/2024 la Difesa del ricorrente ha trasmesso nota integrativa nella quale, ripercorrendo il quadro normativo di riferimento e le conclusioni di taluni precedenti giurisprudenziali inerenti l'argomento, ha contestato le conclusioni dell'UML segnalando che *“il parere doveva essere formulato tenuto conto di quanto stabilito dal curriculum lavorativo dell'ex macchinista di Trenitalia S.p.A. nonché delle richiamate circolari ferroviarie in materia risalenti al 1983, al settembre 1989 e al 1995 ed alcune sentenze già presenti agli atti del ricorso”* e concludendo per l'accoglimento del ricorso.

Il giudizio è, quindi, passato in decisione pubblicazione del dispositivo in data

odierna.

CONSIDERATO IN DIRITTO

A. L'odierno ricorrente, adducendo di esser stato soggetto ad esposizione qualificata ad amianto durante l'espletamento del servizio prestato in dipendenza del rapporto lavorativo con le Ferrovie dello Stato, ove ha sempre lavorato con mansioni esecutive e qualifica di Macchinista, quantomeno dall'entrata in servizio (1/12/1980) e fino al 31/12/1995, ha domandato l'applicazione del beneficio previsto dall'art. 13, comma 8, della legge n. 257/1992 e successive modificazioni (art. 1, comma 1, della legge n. 271/1993), a norma del quale *“Per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto gestita dall'INAIL è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche per il coefficiente di 1,5”*.

Ai fini della definizione della proposta questione, va sinteticamente descritto il quadro normativo di riferimento.

Il Ministero del Lavoro ha emanato atti di indirizzo all'INAIL, con i quali sono state individuate le aziende, nonché i singoli reparti all'interno delle stesse, alle quali si è ritenuto applicabile il predetto art. 13, comma 8, della legge n. 257/1992.

Secondo univoca giurisprudenza, *“la norma contenuta nell'art. 13 comma 8 della legge n. 257 del 1992 deve essere interpretata nel senso che il beneficio pensionistico ivi previsto spetta unicamente ai lavoratori che, in relazione alle lavorazioni cui sono stati addetti e alle condizioni dei relativi ambienti di lavoro, abbiano subito per più di dieci anni (periodo in cui vanno valutate le pause fisiologiche, quali riposi, ferie e festività) una esposizione a polveri di amianto superiori ai limiti previsti dagli artt. 24 e 31 del d. lgs. n. 277/1991”* (cfr. Cass.,

Sez. 6^a Lav. Ordinanza n. 17916 del 30/7/2010).

L'art. 47 della d.l. 269/2003 ha poi previsto: "a decorrere dal 1° ottobre 2003, il coefficiente stabilito dall'articolo 13, comma 8, della legge 27.3.1992 n. 257, è ridotto da 1,5 a 1,25. Con la stessa decorrenza, il predetto coefficiente moltiplicatore si applica ai soli fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche e non della maturazione del diritto di accesso alle medesime [...] i benefici [...] sono concessi esclusivamente ai lavoratori, che, per un periodo non inferiore a dieci anni, sono stati esposti all'amianto in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno".

Il superamento della cd. doppia "soglia", riguardante sia la durata sia l'intensità dell'esposizione, è accertato in via amministrativa dall'I.N.A.I.L., ai sensi dell'art. 47, comma 4, del D.L. n. 269/2003, convertito nella l. n. 326/2003 e art. 3 del D.M. 27/10/2004. In quest'ultimo decreto (art. 1) erano previste le modalità di presentazione delle istanze e, in particolare, l'obbligo di presentazione della domanda di cui all'art. 3 entro il termine di 180 giorni, a pena di decadenza, dalla data di entrata in vigore del decreto.

L'esposizione all'amianto, per conseguire il beneficio previdenziale di cui all'art. 13, comma 8, della L. n. 257/1992, può essere dimostrata giudizialmente anche mediante mezzi di prova diversi dalla certificazione INAIL prevista dall'art. 47 del D.L. 269/2003 comma 4, relativa alla sussistenza e alla durata dell'esposizione all'amianto (Sez. II d'Appello, sent. n. 109/2016; Sez. III d'Appello, sentenze n. 591/2011 e n. 657/2011; ampia la conforme giurisprudenza delle Sezioni territoriali).

La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha chiarito, infatti, in giudizi relativi

all'accertamento dei presupposti per il riconoscimento dei benefici previdenziali di cui trattasi in questa sede, come la certificazione INAIL, nonché il diniego espresso a conclusione del procedimento amministrativo dall'Istituto previdenziale, sono sindacabili dal Giudice contabile, posto che *“la giurisdizione della Corte dei conti sulle pensioni è giurisdizione di merito e, per l'accertamento e la valutazione dei fatti, essa dispone degli stessi poteri, anche istruttori, del giudice ordinario e quindi può e deve accertare l'esposizione all'amianto e conoscere delle certificazioni INAIL con la stessa pienezza del giudice ordinario”* (Cassazione, SS.UU., n. 171/2008, Cass. SS.UU., sent. n. 170/2009, Cass. civ. n. 12823 del 2011 e Cass. SS.UU. n. 20164 del 2010).

B. Tanto premesso con riguardo alla ricostruzione della normativa relativa al beneficio con riguardo alla fattispecie in esame assume valore dirimente l'esito della relazione consulenziale acquisita in espletamento di apposita istruttoria.

L'U.M.L. presso il Ministero della Salute, appositamente incaricato con le ordinanze istruttorie citate in premessa, ha preliminarmente svolto, all'esito di operazioni peritali effettuate “da remoto” e con la partecipazione di Specialista in Igiene del Lavoro, oltremodo accurata illustrazione delle caratteristiche dell'amianto, delle disposizioni normative che disciplinano il beneficio oggetto di contenzioso e delle attività e condizioni di lavoro dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato in relazione al rischio amianto, articolata disamina all'esito della quale ha rilevato, in sintesi, che *“negli ambienti di lavoro delle FS di Firenze si è passati da un periodo caratterizzato da certe elevate esposizioni ad amianto, ad una fase dove gli interventi di prevenzione, seppure attivati, hanno sofferto di un certo empirismo, sino ai giorni nostri nei quali possiamo affermare che le varie vicende giudiziarie e non, hanno inciso in maniera rilevante sulle scelte aziendali; infatti*

attualmente, pur non avendo ancora raggiunto lo standard ottimale, anche per le oggettive difficoltà che la prevenzione dall'amianto comporta, le condizioni di lavoro sono da considerarsi accettabili, compatibilmente al rispetto delle disposizioni aziendali emanate".

Nell'esaminare l'attività lavorativa specificamente svolta dal ricorrente, l'UML ha osservato che *"Dal curriculum lavorativo rilasciato in data 13/06/2005 da Trenitalia SpA, risulta che il Sig. (omissis) è stato assunto dall'Azienda Autonoma Ferrovie dello Stato in data 01/12/1980, presso il Deposito Locomotive di Milano e successivamente, a far tempo dal 26/11/1988, presso il Deposito Locomotive di Napoli, ove ha sempre lavorato con mansioni esecutive e qualifica di Macchinista fino al 31/12/1995. Da quanto ha riferito parte ricorrente in occasione delle operazioni peritali, risulta che il Sig. (omissis) sia in quiescenza a far tempo dalla data del 01/10/2021. In conformità a quanto trascritto nel medesimo curriculum, l'attività lavorativa svolta dal Sig. (omissis), così come normativamente stabilita e analiticamente descritta nel ricorso, non rientra tra le lavorazioni a rischio di cui all'art. 2 comma 2 del D.M. 27/10/2004 e richiamate nella nota 5".*

Analizzando i compiti del personale di macchina, ovvero descrivendo le mansioni svolte dallo stesso (cui appartiene il signor (OMISSIS)), l'UML ha evidenziato che *"in relazione ai contenuti essenziali dei profili professionali e in base al D.M. n. 2078 del 21 luglio 1979, il macchinista svolge attività di condotta dei mezzi di trazione; effettua visite di controllo e di accertamento tecnico sui mezzi di trazione, nonché limitati interventi in linea sui mezzi medesimi e sul materiale rimorchiato; esegue la prova del freno sui mezzi di trazione e, nei casi previsti anche sui treni";* espone in dettaglio le principali operazioni svolte dal

macchinista, il c.t.u. ha precisato sul punto che *“negli impianti denominati <Depositi Locomotive> storicamente risiedevano le attività di gestione dei Macchinisti e quelle ad esse correlate (redazione dei turni di lavoro e loro assegnazione al personale, gestione operativa delle assenze e relative sostituzioni, attività formative, ecc.)”*. Di seguito, l'UML ha offerto descrizione dell'organizzazione dei “Depositi Locomotive”, ovvero degli Impianti e delle condizioni lavorative in cui operato il ricorrente in qualità di macchinista, precisando che *“i Depositi Locomotive sono da sempre costituiti da spazi a cielo aperto con binari di transito e stazionamento, capannoni con officine di manutenzione corrente e capannoni per il rimessaggio locomotori. I macchinisti accedevano unicamente ai rimessaggi finalizzati alle attività di produzione. [...] i macchinisti non operavano e non operano nelle aree nelle quali vengono svolti interventi manutentivi. Nei rimessaggi, con presenza di squadre di manutenzione, venivano svolte, come tuttora, anche piccole riparazioni per consentire al locomotore di ripartire entro la giornata. Poiché le squadre di manutenzione, come tuttora avviene, non aprivano, non riparavano né smontavano apparecchiature contenenti amianto, all'interno dei rimessaggi era impossibile il rilascio di fibre o polveri di amianto e quindi non poteva esserci inquinamento delle aree, sia di tipo diretto (derivante da attività diretta su prodotti contenenti amianto) o indiretto (derivante da attività su prodotti contenenti amianto in lavorazioni adiacenti alle aree di lavoro dei macchinisti. [...] a partire dagli anni '80, le FS hanno avviato gli interventi di progressiva eliminazione di tutti i componenti contenenti amianto dai rotabili in manutenzione. [...] Inoltre, in applicazione del D.M. 26/10/95 relativo ai mezzi rotabili con MCA, le FS in collaborazione con l'ENEA hanno intrapreso un capillare progetto le cui linee di*

intervento complementari sono costituite dalla citata progressiva eliminazione di tutti i componenti contenenti amianto dai rotabili e dall'applicazione di un piano dei controlli del materiale rotabile in attesa di bonifica [...] Nell'effettuazione delle indagini ambientali e al fine di individuare un campione più rappresentativo possibile del materiale rotabile circolante sulla Rete, sono stati presi in considerazione tutti i tipi di rotabili [...] Dai citati campionamenti è emerso che la concentrazione di fibre nell'aria, in tutti i casi, è risultata sempre inferiore alle 2 fibre/litro e quindi inferiore agli attuali limiti di legge stabiliti per gli ambienti di vita. [...] Il CONTARP, organo tecnico dell'INAIL, ha predisposto una <Linea guida per la valutazione tecnica della esposizione ad amianto utile ai fini del riconoscimento dei benefici previdenziali per alcune categorie di lavoratori> (gennaio 2006). In tale relazione, al paragrafo 3.3, si fa riferimento alla valutazione dell'esposizione all'amianto per il personale di macchina ricostruita attraverso le informazioni presenti in un CTU elaborata nel 1990. Quest'ultima riporta indagini ambientali svolte, con valori di presenza fibre aerodisperse rilevati tali da risultare di molto inferiori alle 100 ff/l (valore di riferimento per l'ottenimento dei benefici previdenziali rapportato a 8 ore al giorno per un periodo non inferiore a 10 anni). Da quanto sopra esposto [...] consegue che le attività dei Macchinisti (svolte prevalentemente sia all'interno dei rotabili che all'aperto) non comportano esposizione al rischio in argomento [...]” fino alla metà degli anni '90 il personale di macchina (PdM) era tenuto ad effettuare anche delle visite periodiche di controllo e di funzionamento delle varie apparecchiature di bordo, chiamate prima <visite normali> e successivamente <visite macchina> [tali operazioni] impegnavano il PdM per periodi limitati a qualche decina di ore all'anno e non lo impegnavano in nessuna operazione di smontaggio o

montaggio, caratteristica di fasi manutentive ordinarie o straordinarie, né tantomeno di rimozioni di confinamenti o pannellature. [...] Anche nell'ipotesi più cautelativa che si possa immaginare, l'esposizione media annuale, effettuata mediante una stima ben ragionata, è stata certamente molto inferiore alle 100 fibre/litro, pur includendo l'esposizione maggiore possibile durante le visite macchina il cui impegno era pari, come detto, a qualche decina di ore l'anno".

Nell'esaminare in modo dettagliato e analitico le osservazioni e considerazioni formulate dal c.t.p. il c.t.u. ha rilevato che "il C.T.P non ha fornito, nelle sue osservazioni, alcuna informazione che sarebbe stata determinante per la valutazione quantitativa dell'esposizione, e cioè frequenza e durata delle lavorazioni a rischio, al fine del calcolo dell'esposizione ponderata sulle otto ore lavorative. Riguardo poi all'effettivo orario di servizio svolto dal ricorrente, [...] il C.T.P si è limitato a richiamare il disposto normativo relativo al riconoscimento economico del lavoro straordinario per il personale di macchina, senza tuttavia fornire alcuna prova documentale (cartellini orari, schede presenze, cedolini, buste paga, etc.) in merito al servizio straordinario che il ricorrente sostiene di avere svolto. Infine, per quanto concerne gli ultimi due punti discussi (<2. Perizie ed analisi già agli atti> e <3. Precedenti favorevoli>), [...] deve essere chiarito che l'esposizione qualificata è peculiare per ogni individuo, ragion per cui non è consentito assimilare automaticamente ad un lavoratore ciò che è stato riconosciuto ad un altro. Come noto, infatti, la prova dell'esposizione qualificata all'inalazione di polvere d'amianto richiede accertamenti oggettivi quali ispezioni sui luoghi, indagini da condurre con metodo scientifico, analisi della concreta attività lavorativa, dei materiali trattati, della concentrazione di amianto esistente nell'ambiente di lavoro e dell'effettivo rischio di inalazione cui il lavoratore è stato

eventualmente esposto”.

Da tutto ciò, le conclusioni medico-legali dell'UML, che il Giudicante reputa talmente accurate e dettagliate da non ravvisare alcun motivo per non aderirvi, secondo cui *“il Sig. (omissis) non [è] stato esposto, nella sua attività lavorativa presso le Ferrovie dello Stato, ad un livello di esposizione ponderata su otto ore giornaliere superiore a 100 ff/litro per più di dieci anni, condizioni previste per considerare l'esposizione come <qualificata> e quindi con diritto di ricevere i benefici previdenziali previsti dall'art. 13 della legge 257/92 e successive integrazioni”*.

Dagli esiti dell'istruttoria è emersa, dunque, la rilevante carenza di prova della sottoposizione del ricorrente al rischio da esposizione qualificata all'amianto per un periodo ultra decennale dall'entrata in servizio (1/12/1980) e fino al 31/12/1995. Invero, l'applicazione dell'art. 2697 c.c. al giudizio pensionistico - ovvero, la sussistenza dell'onere incombente su parte attrice, di supportare adeguatamente sul piano probatorio la pretesa dedotta in giudizio- impedisce di ravvisare in fattispecie, la concreta sussistenza della pretesa esposizione qualificata. Sul punto, va rilevato che le argomentazioni contenute nelle note di udienza pervenute in data 23/9/2024 -ovvero più che tardivamente, senza però poter essere dichiarate inammissibili stante la natura ordinatoria del termine di cinque giorni antecedenti l'udienza stabilito dal C.G.C. ma prestandosi unicamente al rilievo di un comportamento processuale oltremodo discutibile- sono macroscopicamente inidonee a smontare i rilievi tecnici dell'UML, consistendo in null'altro che in una generica esposizione del quadro normativo di riferimento e in un altrettanto irrilevante riferimento a precedenti giurisprudenziali emessi nella materia de qua, senza alcun rilievo concreto

riguardante la specifica fattispecie oggetto di giudizio; analogamente generica, e soprattutto contraddetta dall'accuratezza dell'elaborato consulenziale -di cui si sono sopra riportati ampi stralci- anche sul punto, la doglianza secondo cui il parere UML avrebbe dovuto essere formulato tenendo conto *“di quanto stabilito dal curriculum lavorativo dell'ex macchinista di Trenitalia S.p.A. nonché delle richiamate circolari ferroviarie in materia risalenti al 1983, al settembre 1989 e al 1995 ed alcune sentenze già presenti agli atti del ricorso”*.

Per quanto sin qui osservato il ricorso, siccome infondato, deve essere respinto. Le spese di lite, stante la complessità della causa la cui risoluzione ha richiesto l'espletamento di attività istruttoria, sono compensate tra le parti.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA

In composizione monocratica, nella persona del Giudice Monocratico consigliere Rossella Cassaneti, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione o deduzione disattesa e reietta, **RESPINGE** il ricorso **COMPENSA** le spese.

Così deciso in Napoli, nella pubblica udienza del giorno 24 settembre 2024.

IL GIUDICE MONOCRATICO (Rossella Cassaneti)

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 26.09.2024

Il Direttore della segreteria (Maurizio Lanzilli)